

N. R.G. 382/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 382/2021

Oggi **4 ottobre 2023** alle ore 12,59 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. Carla GENOVALI

Per I.N.A.I.L. l'avv. [REDACTED]

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza

Il Giudice invita i difensori alla discussione

I difensori discutono riportandosi ai rispettivi atti, dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16.16 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini



era affetto;

dichiari il diritto della ricorrente a percepire la rendita ai superstiti nella misura spettante, con decorrenza dalla data del decesso, nonché l'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965 o, in subordine denegato, lo speciale assegno continuativo mensile, e conseguentemente condanni l'I.N.A.I.L. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle i relativi importi, nella misura di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo.

In ogni caso con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”

A fondamento delle sue domande la ricorrente ha esposto:

-di esser vedova del Sig ██████████ deceduto in ██████████ in data 3/6/1999 in conseguenza di eteroplasia polmonare contratta a causa dell'attività lavorativa svolta, che infatti il marito era stato sempre esposto ad amianto, presente negli ambienti perché utilizzato per le coibentazioni navali, nel settore ferroviario e nell'idraulica civile;

che infatti vi era un significativo utilizzo di amianto all'interno della cantieristica navale viareggina e in particolare del cantiere navale S.E.C. spa ove lui aveva lavorato a bordo delle navi in costruzione e riparazione presso il cantiere

che questo utilizzo riguardava principalmente i coibentatori, esposti direttamente all'amianto, provvedendo essi in prima persona alla preparazione e messa in opera del materiale coibente, e i falegnami di bordo che tagliavano a misura i pannelli contenenti marine.

Vi era poi anche una esposizione indiretta che riguardava tutti i lavoratori che a vario titolo si trovavano a lavorare a bordo delle navi in costruzione e riparazione o a terra nei locali sopra descritti.

Evidenza che l'esposizione del marito ad amianto in modo significativo e non occasionale, si desumeva anche da dati reperiti in situazioni analoghe, inerenti lavoratori con la medesima qualifica, osservando che il marito aveva svolto un'attività riconducibile per analogia a quelle previste dalle linee guida ministeriali per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti ad amianto e l'I.N.A.I.L. ha riconosciuto il rischio amianto per operazioni analoghe svolte da lavoratori con la stessa mansione, sia direttamente dipendenti del Cantiere Navale S.E.C., sia dipendenti di ditte esterne che operavano in appalto presso il Cantiere Navale S.E.C.

Deduce che al marito a febbraio 1999 era stato diagnosticato carcinoma a cellule squamose del polmone per cui era morto nel giugno dello stesso anno

Deduce che nell'anno 2017 era stata contattata dal Dipartimento di Prevenzione U.O.S. Igiene e Salute nei luoghi di Lavoro dell'Azienda USL Viareggio che l'aveva informata “che, a seguito di programma di sorveglianza regionale per ex esposti ad amianto (messo in atto a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 396 del 3/5/2016) da studi e approfondimenti eseguiti in merito alla causa di morte del di lei coniuge, era emersa la sussistenza di nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dallo stesso, la malattia contratta **carcinoma a cellule squamose del polmone** ed il decesso e di ciò ha dato comunicazione all'I.N.A.I.L.

La ricorrente documenta (doc. 4) che il 29.11.2017 era stata inoltrata da parte del patronato INCA domanda di malattia professionale e riconoscimenti rendita ai superstiti allegando la predetta relazione,



scheda Istat, referti istologici e certificazione medica, ma la domanda era stata respinta dall'Istituto il 6/4/2018 con la seguente motivazione: "... la morte non è riconducibile all'evento"

Era stato presentato ricorso e la collegiale medica del 26/1/2021 si era conclusa con il seguente esito: *"Riesaminata la documentazione in atti, si ritiene non possa essere negata esposizione professionale dell'assicurato ad amianto per l'attività svolta nella cantieristica navale e presso la ditta Fervet. Si ritiene, pertanto, di attribuire quanto meno concasualmente il decesso dell'assicurato, avvenuto per gli esiti di una neoplasia polmonare, a pregressa esposizione lavorativa ad asbesto"* Tuttavia il 25/2/2021 l'I.N.A.I.L. aveva respinto la domanda assumendo che erano *"trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 112, DRP 1124/1965) per richiedere la prestazione"*.

La ricorrente contesta la fondatezza delle ragioni espresse dall'Istituto facendo presente che al tempo della morte del marito nessuno poteva sapere la riconducibilità all'esposizione all'amianto della patologia che lo aveva colpito rilevando che neppure i medici che lo curavano avevano effettuato la denuncia di malattia professionale prevista dalla legge, né essa risultava dal certificato di causa di morte redatto dal medico legale dell'USL o nella scheda ISTAT redatta dal medico di base Dott. [REDACTED]

2)- I.N.A.I.L. costituendosi in giudizio ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"ogni altra domanda ed eccezione disattesa, l' Ill.mo Tribunale Voglia preliminarmente dichiarare l'intervenuta prescrizione e comunque respingere in toto le istanze attrici, con vittoria di spese e compensi"

A tal fine, l'Istituto ha eccepito in primo luogo l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere ai sensi dell'art. 112 T.U. 1124/65., gradatamente si eccepisce la prescrizione ordinaria del diritto ai sensi dell'art. 2934 cc, nonché la prescrizione dei ratei ai sensi dell'art. 2948 cc. Assumendo che in sede giudiziale rileva la conoscibilità della probabile origine professionale, in base alla scienza medica, sicuramente anteriore al triennio rispetto alla data di presentazione della domanda del 2017. L'Istituto ha comunque contestato il ricorso in fatto e in diritto, assumendo che la ricorrente non aveva provato i fatti costitutivi del diritto, che non vi era prova che il sig. [REDACTED] avesse svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto, e neppure del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia certificata di eteroplasia polmonare, rilevando infine che non vi era neppure prova che *l'exitus* fosse stato causato dalla malattia indicata e opponendosi alle istanze istruttorie della controparte.

La causa è stata istruita documentalmente, a mezzo prove orali e licenziamento di CTU

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

A) Eccezione di prescrizione

E' infondata e non meritevole di accoglimento

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lav. ancora con la recentissima pronuncia del **19 maggio 2023, n. 13806 ha ribadito** l'insegnamento già offerto con la pronuncia 2842 del 6.2.2018 per cui *"A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 25 febbraio 1988 n. 206, la manifestazione della malattia professionale,*



rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbano costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa".

In particolare la Corte nella sua pronuncia, che si condivide e che qui si richiama integralmente e si trascrive per quanto di rilievo, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, ha chiarito che:

"12. E' necessario premettere che, a partire dalla sentenza n. [10441](#) del 2007, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da malattia professionale, trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente nei confronti dell'I.N.A.I.L., azione per la quale si è affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile.

13. Successivamente le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 576 del 2008, intervenute sulla questione della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di patologie contratte per fatto doloso o colposo di un terzo (esattamente, in tema di responsabilità per danni alla salute conseguenti ad emotrasfusioni di sangue infetto da virus HBV, HIV e HCV), hanno condiviso l'orientamento dalla Sezione lavoro (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 19575 del 2004; Cass. n. 23110 del 2004) che, ai fini del decorso della prescrizione del diritto al conseguimento delle prestazioni assicurative per malattia professionale, aveva elaborato "una nozione piuttosto precisa di che cosa si debba intendere per "manifestazione del danno" comprensiva, anche della conoscenza della causa professionale della lesione".

14. La detta sentenza n. 576 del 2008 ricostruisce, con ampi riferimenti (a cui si rinvia), l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolattente, rimarcando il "sostanziale ribaltamento degli schemi introdotti dal legislatore del '42", con l'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1; dà atto che in un primo momento la giurisprudenza ha interpretato l'espressione "verificarsi del danno", di cui all'art. 2947 c.c., comma 1, come riferita al danno che sia "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica ("non è sufficiente la mera consapevolezza della vittima di "stare male", bensì occorre che quest'ultima si trovi nella possibilità di apprezzare la "gravità" delle conseguenze lesive della sua salute anche con riferimento alla loro "rilevanza giuridica"); rileva che la considerazione per cui in "tutta una serie di casi... la vittima, senza sua negligenza, si trova ad ignorare la causa del suo stato psicofisico o, al massimo, può sul punto formulare mere ipotesi, prive tuttavia di riscontri sufficientemente oggettivi" e la preoccupazione di evitare che "l'inattività della stessa possa esplicare effetti negativi sotto il profilo dell'interruzione della prescrizione" sono alla base della elaborazione giurisprudenziale che è giunta a collocare il dies a quo nel "momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche; puntualizza che ove non sia conoscibile la causa della malattia, la prescrizione non può iniziare a decorrere, non essendo la



malattia "idonea in sè a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione".

15. La sentenza n. 576 del 2008 rifugge dal rischio di dare rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato e ancora il citato termine a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto: da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, elementi entrambi verificabili dal giudice con apprezzamento di fatto al medesimo riservato. Affida quindi al giudice il compito di indagare, quanto al primo profilo, "sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi"; quanto al secondo profilo, sullo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, al fine di stabilire "se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore", quindi, in tema di malattie professionali, se la riconducibilità di una determinata patologia a specifiche condizioni nocive dell'ambiente di lavoro fosse nota alla comunità scientifica.

16. Secondo le S.U. citate e la successiva giurisprudenza, l'ordinaria diligenza richiesta al soggetto danneggiato sarà soddisfatta dall'avvenuta consultazione di personale sanitario e dalla sottoposizione agli accertamenti prescritti, dovendosi misurare il livello delle conoscenze scientifiche dell'epoca in riferimento al personale o alla struttura sanitaria che ha avuto in cura il paziente ed accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all'interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze (v. Cass. n. 22045 del 2017; Cass. n. 13745 del 2018; Cass. n. 24164 del 2019 in tema di danno da emotrasfusione).

17. Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n. 16550; Cass. 3 maggio 2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio 2018, n. 13745 sul danno da emotrasfusione) e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

18. I principi richiamati sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti. Si è affermato che "in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perché possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione I.N.A.I.L. loro spettante "iure proprio", nella qualità, e quindi, perché possa iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile - non essendo ravvisabili a questo proposito situazioni differenti rispetto a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità - il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina, e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 5090 del 2001; Cass. n. 10951 del 2000; Cass. n. 6828 del 2000).

19. Tale conclusione è coerente con le regole generali in materia di successione universale, secondo cui l'erede può esercitare tutte le azioni spettanti al de cuius, e quindi, ove la conoscenza o la conoscibilità dell'eziologia professionale della patologia



intervengano dopo la morte del lavoratore, gli eredi possono agire per il risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio nel termine di prescrizione decorrente dall'intervenuta conoscenza o conoscibilità (v. Cass. n. 18248 del 2016 in tema di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di annullamento del contratto per errore, esercitata dagli eredi del contraente, nel caso in cui l'errore si manifesti successivamente alla morte del de cuius, rimastone ignaro).

20. Con riferimento ai superstiti del danneggiato, si è ulteriormente precisato come la conoscenza o conoscibilità dell'eziologia professionale di una malattia debba necessariamente comprendere "la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo ed inoltre dell'esposizione ad esso del lavoratore interessato con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia" (così Cass. n. 17656 del 2020).

21. Secondo l'indirizzo univoco, formatosi in tema di assicurazione I.N.A.I.L. ma esteso all'ambito del risarcimento del danno differenziale, la conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia sono desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (v. per tutte Cass. n. 27323 del 2005)" e ancora:

"23. In tal modo, i giudici di secondo grado hanno del tutto omissi di applicare i principi di diritto finora richiamati che esigono, al fine della individuazione del dies a quo della prescrizione, un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore, oppure i suoi eredi, usando l'ordinaria diligenza (che include la consultazione di personale medico) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca (proprie del personale medico) abbiano percepito o erano in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale.

24. In materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico.

25. Posto che, ai fini del decorso della prescrizione, è necessario che l'inerzia del danneggiato o dei suoi eredi possa considerarsi, in qualche misura, colpevole, ciò presuppone che l'uno o gli altri siano consapevoli o in condizioni di conoscere, secondo criteri di diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sia la malattia che il suo carattere professionale. La mancata conoscenza della malattia e del rapporto di causalità della stessa con l'attività lavorativa costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e non consente quindi il decorso della prescrizione. L'entrata in vigore di un testo normativo, nel caso di specie del D.Lgs. n. 277 del 1991, nulla consente di inferire riguardo alla sussistenza di fatti e circostanze capaci di determinare, in concreto, la conoscenza o la conoscibilità per gli eredi del fatto che il lavoratore loro congiunto era affetto da una malattia, causativa del decesso, avente origine professionale e, a monte, dell'esposizione del predetto, nel corso del rapporto di lavoro, ad agenti nocivi. Il D.Lgs. che, nell'ottica della Corte d'appello, soddisfa il requisito di conoscibilità non consente



neppure di inferire elementi significativi sulle conoscenze scientifiche dell'epoca in relazione al possibile nesso tra gli agenti nocivi che gli eredi assumono presenti nel luogo di lavoro e la patologia diagnosticata al lavoratore.”

Andando al caso che ci occupa, e fermo restando che è onere di I.N.A.I.L. dimostrare l'intervenuta prescrizione, la dott.ssa [REDACTED], medico specializzata in medicina del lavoro responsabile del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza dei Luoghi di lavoro (Azienda USL Nord-Ovest, zona Versilia) sentita a teste ha dichiarato che *“dal referto istologico che ho acquisto nell'Ufficio e, a suo tempo, allegato al certificato di malattia professionale inviato all'I.N.A.I.L. , (risultava) che nel febbraio 1999 al Signor [REDACTED] fu diagnosticato un carcinoma a cellule squamose del polmone, per il quale morì pochi mesi dopo”*.

La teste ha anche dichiarato, rispondendo alla domanda formulata con il capitolo 17 del ricorso : *“E' vero, fu così: nel 2017 la signora [REDACTED] fu contattata dal nostro Dipartimento e fui io stessa poi a parlarle personalmente, essendo il medico che si occupa della ricerca attiva dei tumori professionali. In questo caso specifico, siccome era partito il Programma di Sorveglianza Sanitaria Regionale per ex esposti ad amianto, c'era stato fornito dalla Regione Toscana, INPS e I.N.A.I.L. Nazionale, un elenco di lavoratori che avevamo lavorato presso Fervet, ossia un'azienda di Viareggio di riparazione di carri ferroviari che, a suo tempo, era adiacente alla vecchia stazione di Viareggio, per contattare gli ex lavoratori e farli sottoporre a controlli sanitari. Questo elenco ci era stato fornito perché la Fervet era stata riconosciuta, ai sensi della normativa 257/1992, da INPS e da I.N.A.I.L. , come un'azienda a rischio amianto per tutti i lavoratori che ci hanno lavorato. Nel caso di lavoratori deceduti, ci eravamo procurati le cause di morte per verificarle: tra i lavoratori deceduti, [REDACTED] era deceduto per tumore al polmone, malattia, secondo me correlata all'esposizione all'amianto e, come tale, segnalabile all'I.N.A.I.L. . Ribadisco che fu nel 2017 che fu contattata la signora [REDACTED] dal nostro Servizio”*.

Alla luce di quanto sopra considerando in particolare quanto espresso nella sentenza sopra citata al p.to 25 sopra trascritto, la conoscibilità/conoscenza va ricondotta al 2017 sì che al 29.11.2017 data di presentazione della domanda di malattia professionale e riconoscimenti rendita ai superstiti il termine di prescrizione non era decorso.

Merito

In ordine alle lavorazioni svolte, e ferma la notazione che è la stessa dott.ssa [REDACTED] che conferma che Fervet era stata riconosciuta da INPS ed I.N.A.I.L. come un'azienda a rischio amianto per tutti i lavoratori che ci avevano lavorato, sono stati anche escussi testi in relazione alle mansioni a suo tempo svolte dal marito della ricorrente e il sig. [REDACTED] ha confermato le mansioni già descritte nel ricorso introduttivo.

E' stata quindi licenziata CTU chiedendo al Consulente nominato di rispondere al seguente quesito:

“Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, sulla base della produzione documentale in atti e valutata l'attività lavorativa del sig. [REDACTED] [REDACTED] come effettivamente risultante dagli atti e dall'istruttoria svolta, dica se tale attività lavorativa abbia comportato esposizione a rischio in relazione sia alla natura dell'attività stessa sia all'ambiente ove veniva svolta. In caso affermativo valuti se sussista, quantomeno secondo la regola del “più probabile che non”, nesso causale o concausale tra la



natura dell'attività svolta (o l'ambiente ove la stessa era prestata) e la patologia oncologica del sig. [REDACTED] la morte dello stesso sia da ricondursi a tale patologia”.

Il CTU a cui è stato conferito l'incarico ha risposto con una puntuale relazione alla quale integralmente si rinvia, condividendola, nella quale il CTU, nei punti di maggiore interesse per la decisione della presente causa

richiama integralmente la relazione sanitaria inviata il 29.06.2020 dalla dott.ssa [REDACTED] nella quale sono riportate le dichiarazioni di plurimi lavoratori che avevano svolto la propria prestazione lavorativa nei medesimi luoghi di lavoro del sig. [REDACTED] e con analoghe mansioni e relativamente ai quali si erano presentate patologie riconducibili all'esposizione ad amianto (intendendosi qui integralmente richiamato e trascritto il contenuto della relazione);

Richiama il verbale di collegiale concorde del 26.01.2021 tra la dott.ssa [REDACTED] ed il dott. [REDACTED] [REDACTED] dirigente medico di II livello I.N.A.I.L. : *I sottoscritti collegialmente riuniti, dopo aver esaminato gli atti delle rispettive pratiche, concludono in maniera concorde che: Riesaminata la documentazione in atti si ritiene non possa essere negata esposizione professionale dell'assicurato ad amianto per l'attività svolta nella cantieristica navale e presso la ditta Fervet. Si ritiene, pertanto, di attribuire quanto meno concausalmente il decesso dell'assicurato, avvenuto per gli esiti di una neoplasia polmonare, a pregressa esposizione lavorativa ad asbesto.;*

Osserva che “Da quanto ampiamente descritto dalla dott.ssa [REDACTED] del Dipartimento di Prevenzione USL Toscana Nord Ovest non si pongono dubbi sull'attività svolta e sulla presenza dell'amianto ed anche l'I.N.A.I.L. con la collegiale effettuata con il dirigente medico di secondo livello, non ha escluso che il lavoratore sia stato a contatto con l'amianto ed abbia sviluppato la patologia oncologica.

È necessario adesso riflettere su di un altro aspetto, il lavoratore è deceduto nel 1999 e nel 2017, a distanza di 18 anni dal decesso, il medico del Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro, contatta gli eredi comunicando che il loro congiunto è deceduto per causa dell'attività svolta.

È evidente che gli eredi non erano a conoscenza di tale fatto, altrimenti, trattandosi di possibile beneficio economico, avrebbero effettuato la domanda all'I.N.A.I.L. prima di avere la comunicazione da parte della USL.

Nell'ISTAT la causa del decesso viene indicata come eteroplasia polmonare, quindi non si parla di mesotelioma ma genericamente di eteroplasia polmonare, quindi neppure i prossimi congiunti potevano essere a conoscenza del tipo di patologia”

Sottolinea quindi che “Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere il riconoscimento della malattia professionale si prescrive nel termine di tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale, o meglio, come indicato dalla Corte di Cassazione, la prescrizione del diritto alla rendita professionale, coincide con il momento in cui il lavoratore ha avuto effettiva conoscenza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale.

Nel caso di specie, considerando che il lavoratore era nato nel 1929 ed il coniuge nel 1931, soggetti verosimilmente con un grado di istruzione basso, non è difficile ritenere che non fossero a conoscenza che l'attività lavorativa svolta dal lavoratore e cessata 17 anni prima del decesso potesse essere la causa della patologia oncologica.



I danni prodotti dall'amianto sono già noti dagli anni '30 ed in Italia la produzione e l'installazione di materiali contenenti amianto è vietata dal 1992 e dal 1994; pertanto, sebbene la Cassazione indichi per conoscibilità la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento che consentivano certamente di collegare la malattia sofferta all'attività lavorativa (Cass. civ. sez. lav. 24.01.2020 n. 1661), la ditta, negli anni di attività del Sig. ██████████, era già a conoscenza degli effetti nocivi dell'amianto, sebbene ancora non ne fosse stato vietato l'utilizzo in Italia."

Conclude quindi, sulla base di quanto sopra esposto, che, *"secondo la regola del più probabile che non, l'esposizione all'amianto sia stata idonea a provocare la neoplasia polmonare ed il decesso del Sig. ██████████."*

La relazione di consulenza tecnica d'ufficio si è rivelata chiara ed esaustiva e le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un'attenta e analitica disamina degli elementi di fatto a sua disposizione e appaiono ispirate a criteri valutativi corretti dal punto di vista logico e conformi ai principi scientifici che presidono la materia in esame, ragioni tutte per le quali questo Giudicante ritiene di farli propri.

Conclusivamente il ricorso va accolto

Spese di lite

Esse seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/22014 vista la nota spese, ridotta per la relativa semplicità della questione trattata. Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico dell'INAIL.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

accerta e dichiara che il sig. ██████████ era affetto da carcinoma a cellule squamose del polmone, malattia contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta e che il suo decesso è stato causato o quantomeno concausato dalla predetta malattia da cui egli era affetto;

dichiara il diritto della ricorrente a percepire la rendita ai superstiti nella misura spettante, con decorrenza dalla data del decesso del coniuge, nonché l'assegno funerario *una tantum* ex art. 85 DPR 1124/1965 e conseguentemente condanna l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle i relativi importi, nella misura di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo.

Condanna altresì I.N.A.I.L. a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3421,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a. disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU

Sentenza resa *ex* artt. 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 4 ottobre 2023

Il Giudice



Sentenza n. 279/2023 pubbl. il 04/10/2023
RG n. 382/2021

dott. Alfonsina Manfredini

Il Giudice dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti”;



